

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01510/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Ciro Caradonna, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Scardina, Francesca Scardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ignazio Scardina in Palermo, via Rodi 1;

***contro***

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Il Mandorleto dei Fratelli Stellino S.S. Agricola, Società Agricola Green Life S.r.l.  
non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.D.G. n. 766 del 30 aprile 2019 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura ha approvato gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno presentate per la Sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/11/2019:

- il D.D.G. n. 2473 del 3.10.2019, col favore delle spese.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 2780/2019, riscontrata dall'Amministrazione in data 27/01/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, alcune delle censure dedotte nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti appaiono allo stato munite di sufficiente fumus boni iuris tenuto conto in particolare che:

-in relazione al punto a) della ordinanza istruttoria n. 2780/2019, l'Amministrazione, nel rapporto informativo versato, si è positivamente ridetermina ritenendo che il punteggio di 6 punti per il titolo di formazione "può essere convalidato";

-in relazione al punto b) della medesima ordinanza istruttoria le deduzioni dell'Amministrazione non appaiono condivisibili per le argomentazioni che

seguono;

Considerato infatti che:

- al punto 2 delle FAQ del 7 luglio 2017 (pubblicate prima della *scadenza del termine di presentazione delle istanze di finanziamento*) alla seguente domanda:

*“Il punteggio relativo ai criteri di selezione Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica e aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione può essere attribuito nel caso di insediamento di un giovane nell’ambito della sottomisura 6.1.”*, era stata data la seguente chiara risposta: *“No, trattandosi di azienda di nuova formazione non può avere realizzato produzioni conseguentemente nemmeno la commercializzazione e relativa fatturazione. Il relativo punteggio potrà essere assegnato solo nei casi in cui i giovani si sono insediati entro i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto ed il trasferimento di azienda è avvenuto tramite cessione di ramo di azienda (cessione di tutta l’attività e contestuale chiusura della partita IVA e cancellazione dell’iscrizione alla CCIAA) esclusivamente nel caso di trasferimento da società (cessione di attività e passività)”*;

- tale interpretazione è stata ribadita nella circolare del Dipartimento regionale dell’agricoltura prot. n. 59105 del 24 ottobre 2018;

- nel verbale del 30 luglio 2019, avente ad oggetto le attività di riesame compiute dal gruppo di lavoro designato dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, si afferma, invece, che i punteggi relativi alle aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica e a quelle con produzioni di qualità certificate sono legate all’azienda e non al giovane agricoltore, cosicchè possono essere attribuiti anche in caso di trasmissione dell’azienda;

Rilevato che l’interpretazione in ultimo seguita dall’Amministrazione regionale, relativamente alle istanze di riesame, è diametralmente opposta rispetto a quella che era stata indicata ai fini della predisposizione delle istanze di finanziamento;

Ritenuto che l’Amministrazione ben poteva quindi rivedere la propria precedente interpretazione ove, come in specie della stessa, ritenuta non corretta;

Ritenuto che era questa la situazione ricorrente nella specie, in quanto sembra effettivamente che si trattava di un requisito di tipo oggettivo;

Considerato, però, che il bando prevedeva che l'Amministrazione si doveva limitare a convalidare i punteggi autoassegnati e non poteva, pertanto, attribuirli autonomamente in assenza di autoassegnazione da parte di quelle imprese (che si erano conformare agli errati indirizzi della stessa P.A.);

Ritenuto, pertanto, che l'adozione di un'interpretazione in forza della quale poteva attribuirsi il punteggio in questione anche alle aziende non di nuova costituzione, pur non sostanziandosi nell'adozione di un nuovo criterio, poneva, comunque, un problema di parità di trattamento, cosicché si sarebbe dovuto dare a tutti i partecipanti la possibilità d'integrare la propria scheda di autovalutazione in parte qua;

Ritenuto, pertanto, fondata la censura nei limiti sopra riportati con onere per la P.A. di rimettere in termini la parte ai fini della autoassegnazione del predetto punteggio con rinnovazione, quindi, della relativa istruttoria;

Ritenuto che, alla luce del potenziale elevato numero dei soggetti controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea come da richiesta di parte ricorrente, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 15 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo

la procedura del P.A.T.;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati per quanto di ragione nelle parti in cui attribuiscono alla domanda di sostegno un punteggio inferiore rispetto a quello spettante, anche in relazione alla mancata estensione della nuova interpretazione sui presupposti per il riconoscimento punteggio spettante alle Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica e aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda pubblica udienza pubblica del mese di gennaio 2021, come da redigendo calendario;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e modalità di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

## IL SEGRETARIO